

BStGer BB.2024.113 vom 24. Oktober 2024

Bundesstrafgericht, 2024-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2024.113

FR: TPF BB.2024.113 du 24 octobre 2024

IT: TPF BB.2024.113 del 24 ottobre 2024

Regeste

Obbligo di consegna (art. 265 cpv. 3 CPP)

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del

- 4 -

19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali della PGF e del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.2

Sono legittimate a interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4a ediz. 2023, n. 1458, nonché le sentenze del Tribunale penale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1). L'esistenza di un interesse puramente fattuale o la semplice prospettiva di un interesse giuridico futuro non è sufficiente (MACALUSO/GARBARSKI, La recevabilité du recours contre l'admission d'une partie plaignante, in Heimgartner/Thormann/Zufferey [ed.], Tempus fugit, 20 anni del Tribunale penale federale, 2024, pag. 200 con rinvii).

E. 1.3

Contrariamente all'atto ricorsuale, sottoscritto dall'avv. Goran Mazzucchelli (v. act. 1, pag. 9), legale al beneficio di una procura (v. act. 1.1), la replica è stata firmata esclusivamente dalla MLaw C.

L'art. 127 cpv. 5 CPP prevede che la difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 2000 sulla

libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale disposizione non vieta ai Cantoni o alla Confederazione di autorizzare dei praticanti ad assumere in tutto o in parte la difesa dell'imputato sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato incaricato della difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_856/2014 del 10 luglio 2015 consid. 2.1; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 1B_104/2023 del 22 febbraio 2023 consid. 2; 1B_62/2023 del 13 febbraio 2023 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale BH.2023.17 del 15 novembre 2023 consid. 1.2; BV.2024.6 del 29 maggio 2024 pag. 3 e seg.; HARARI, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 64 ad art. 127 CPP; LIEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 17 ad art. 127 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 16 ad

- 5 -

art. 127 CPP; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 20 ad art. 127 CPP).

Ora, mancando nella replica la firma dell'avvocato responsabile della difesa, ossia l'avv. Goran Mazzucchelli, ne segue che lo scritto in questione, firmato esclusivamente da una praticante, non potrebbe in concreto essere preso in considerazione. Esso, riconfermando in sostanza il contenuto dell'atto ricorsuale, non ha tuttavia autonomo peso specifico, per cui la questione di un'eventuale applicazione dell'articolo 385 cpv. 2 CPP (di per sé letteralmente e sistematicamente limitato all'atto di ricorso) può restare indecisa, non da ultimo per ragioni di celerità (art. 5 CPP).

E. 1.4

Il reclamo qui in esame è diretto contro le modalità di esecuzione da parte della PGF di un ordine di consegna ex art. 265 CPP. L'ordine in quanto tale è dell'8 agosto 2024 ma è stato eseguito il 29 agosto 2024 per cui il reclamo è tempestivo (v. art. 396 cpv. 1 CPP).

E. 1.5

Secondo la sistematica della legge (Capitolo 7 del Titolo quarto: "Sequestro") nonché il senso e lo scopo della norma, la riserva di apporre i sigilli di cui all'art. 264 cpv. 3 CPP si estende anche alle decisioni di edizione secondo l'art. 265 CPP (sentenza del Tribunale federale 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 3.2). Qualora l'interessato toccato da una siffatta decisione invochi la facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente protetti di segretezza, occorre pertanto procedere secondo le regole sull'apposizione di sigilli. Di conseguenza, avverso una decisione di edizione giusta l'art. 265 CPP, di massima, non è dato il reclamo ai sensi dell'art. 393 CPP (sentenze del Tribunale federale 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 3.2; 1B_477/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 2.2; 1B_136/2012 del 25 settembre 2012 consid. 3.2 e 4.4; 1B_562/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 1.1; TPF 2011 34 consid. 1.3; decisioni del Tribunale penale federale BB.2016.281 del 20 luglio 2016 pag. 3). Tale atto non crea ancora un pregiudizio al detentore dei documenti oggetto della misura. Non è infatti possibile a tale stadio sapere se gli stessi sono pertinenti per la procedura in corso e se saranno quindi sequestrati (BERTHOD, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 14 ad art. 265 CPP; KELLER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 12 ad art. 248 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 29a ad art. 265 CPP). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, qualora una persona soggetta a un obbligo di consegna oltre ad addurre motivi legati alla tutela del segreto invochi a titolo accessorio anche altre obiezioni, pure quest'ultima, segnatamente l'asserita insufficienza

di indizi di reato o la carenza delle copie delle carte o degli oggetti per l'istruzione o ancora questioni inerenti alla proporzionalità, devono essere esaminate nell'ambito della procedura di apposizione di sigilli (sentenza 1B_320/2012 consid. 3.3, con riferimenti). Da ciò ha concluso che un reclamo separato contro decisioni di edizione può entrare in

- 6 -

linea di conto soltanto quando siano addotte unicamente obiezioni che non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto. Secondo l'Alta Corte (v. DTF 144 IV 74 consid. 2.3), i mezzi di prova, supporti di dati e altre registrazioni da perquisire secondo gli art. 246-248 e segg. CPP, suscettibili di essere coperti dalla tutela di un segreto e dei quali è chiesto il dissigillamento possono essere formalmente sequestrati dal pubblico ministero soltanto dopo il dissigillamento (art. 248 CPP) e la perquisizione (art. 246 CPP).

E. 1.6

In concreto, la reclamante ha sì presentato censure concernenti le modalità di esecuzione da parte della PGF dell'ordine di consegna dell'8 agosto 2024, ma il suo amministratore unico, B., ha comunque richiesto l'apposizione di sigilli sul reperto n. 1, ritenendolo quindi mezzo suscettibile di essere coperto dalla tutela di un segreto. Attualmente il reperto litigioso non è quindi formalmente sequestrato per cui alla luce della giurisprudenza sopraccitata il reclamo risulta prematuro e quindi irricevibile. Per quanto riguarda altresì l'asserita violazione dell'art. 158 CPP, con contestuale inutilizzabilità di dichiarazioni di B., di cui nell'incarto del MPC non vi è tuttavia alcuna traccia, non si vede come possa configurarsi una raccolta illegale per un mezzo di prova inesistente (*quod non est in actis non est in mundo*). La relativa censura non merita pertanto ulteriore disamina.

E. 1.7

Per quanto riguarda la richiesta di apposizione di sigilli, avendo la reclamante già dichiarato in occasione della consegna avvenuta il 29 agosto 2024, avverso B., il quale ha agito in qualità di organo della società (v. anche act. 1, pag. 9), di rinunciare in maniera definitiva all'apposizione di sigilli sul supporto in questione (v. act. 1.4, pag. 6), la domanda in tal senso formulata a titolo subordinato in sede di reclamo, oltre a costituire *venire contra factum proprium*, è manifestamente tardiva (v. art. 248 cpv. 1 CPP; REINMANN, *Die Siegelung*, in Geht [ed.], *Die revidierte Strafprozessordnung*, 2023, pag. 203 e segg.; KELLER, op. cit., n. 8 ad art. 247 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, *Commentario basilese*, 3a ediz. 2023, n. 16, 18 nonché 20 e segg. ad art. 248 CPP; MOREILLON, *La réforme du Code de procédure pénale entrée en vigueur au 1er janvier 2024*, Atti della serata di studio del 5 marzo 2024, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana gialla vol. 31, 2024, pag. 15 e seg.). La censura in questo ambito va pertanto respinta, ricordato che sul supporto in questione sono comunque stati apposti i sigilli in virtù della predetta richiesta formulata da B. a titolo di persona fisica (v. act. 1.5).

E. 2

Visto quanto precede, il reclamo va respinto nella misura della sua ammissibilità.

- 7 -

E. 3

Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico della reclamante.

- 8 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.